

## SEZIONE I

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2018, n. 59

#### **Contributo del Consiglio regionale per la registrazione delle presenze nei servizi educativi della prima infanzia.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Finalità e oggetto
- Art. 2 - Accordo di collaborazione
- Art. 3 - Norma finanziaria
- Art. 4 - Entrata in vigore

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto in particolare l'articolo 4 bis della l.r. 32/2002, che rinvia a regolamento regionale la definizione delle disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, fra le quali figura la disciplina degli standard strutturali, degli ulteriori requisiti per i nidi d'infanzia e delle modalità di controllo e vigilanza sui servizi.

Considerato quanto segue:

1. Il citato articolo 4 bis della l.r. 32/2002 è stato attuato con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

2. Con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2018, n. 55/R (Modalità organizzative dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'[articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#) "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia), si è apportata una modifica al citato Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della l.r. 32/2002, prevedendo l'obbligo, per i nidi d'infanzia, gli spazi gioco e i servizi educativi in contesto domiciliare, di dotarsi di un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e di comunicare alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività, compatibilmente con le modalità organizzative della struttura;

3. Gli episodi di abbandono di bambini nei veicoli chiusi verificatisi negli ultimi anni hanno destato un allarme sociale e hanno portato al sorgere di iniziative volte alla prevenzione del fenomeno; innanzitutto a livello statale, dove si registra l'approvazione della legge 1° ottobre 2018, n. 117 (Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi), che modifica il codice della strada introducendo l'obbligo di utilizzo di seggiolini con allarme per il trasporto di bambini al di sotto dei quattro anni. Quindi, a livello locale e specificamente in Toscana, dove, anche tramite i provvedimenti sopra citati, si è intervenuti sul diverso terreno dell'allarme alle famiglie per il tramite delle registrazioni di assenze non giustificate nelle scuole dell'infanzia;

4. Sussistono inoltre impegni assunti con la deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2018, n. 75 (Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 201875/2018). Nel DEFER, infatti, si prevede di consolidare e sviluppare il sistema di educazione prescolare da zero a sei anni, con particolare riferimento al sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, nonché di offrire il sostegno regionale ad attività progettuali di interesse regionale e locale, poste in essere dagli attori pubblici e privati coinvolti nel sistema di offerta dell'educazione prescolare;

5. È presente un protocollo d'intesa siglato da Regione Toscana e l'Associazione regionale dei Comuni della Toscana, di seguito ANCI Toscana, atto n. 122 del 21 febbraio 2017, finalizzato allo sviluppo della collaborazione per la Toscana che prevede uno specifico impegno di ANCI Toscana ad operare per l'attuazione

delle politiche regionali che hanno come riferimento il sistema dei comuni, anche attraverso un ruolo operativo;

6. Sono state approvate nella seduta del Consiglio regionale del 24 ottobre 2018, le mozioni n. 1398 (In merito all'introduzione nelle vetture di dispositivi salva bambino) e n. 1463 (In merito ai sistemi di prevenzione degli abbandoni involontari in auto), volte a promuovere presso i comuni misure tese a favorire sistemi di prevenzione di abbandoni involontari di minori in autoveicoli;

7. È stato approvato, nella seduta dell'Ufficio di presidenza del 30 ottobre 2018, l'ulteriore protocollo d'intesa fra Giunta regionale, Consiglio regionale e ANCI Toscana, che individua quest'ultima quale soggetto interlocutore principale per realizzare promuovere e diffondere tra i comuni interessati le azioni positive per il miglioramento dei servizi in favore della prima infanzia;

8. È presente una disponibilità di risorse per il finanziamento di iniziative legislative del Consiglio regionale, derivante dall'avanzo di amministrazione, che può essere proficuamente messa a disposizione delle azioni oggetto del presente intervento, attraverso il conferimento di un contributo ad ANCI Toscana quale soggetto collettore del finanziamento verso i comuni toscani che provvederanno ad acquisire apparecchiature tecniche, del tipo hardware, a supporto dei sistemi digitali di rilevazione di assenze ingiustificate di bambini nelle scuole dell'infanzia e di conseguente diramazione di allerta ai rispettivi familiari;

9. Sussiste la necessità di procedere in tempi rapidi all'adempimento di quanto qui previsto, in particolare al fine di consentire gli adempimenti che rendano effettivo il finanziamento entro l'esercizio 2018;

Approva la presente legge

#### Art. 1

##### Finalità e oggetto

1. Con la presente legge il Consiglio regionale della Toscana persegue lo scopo di partecipare al finanziamento per la realizzazione di sistemi digitali di rilevazione di assenze ingiustificate di bambini nelle scuole dell'infanzia e conseguente diramazione di allerta ai rispettivi familiari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Consiglio regionale conferisce all'Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana), quale soggetto interlocutore per la realizzazione, promozione e diffusione tra i comuni interessati di azioni positive per il miglioramento dei servizi in favore della prima infanzia, il finanziamento una tantum, per l'annualità 2018, di euro 100.000,00 da destinare a spese in conto capitale nell'ambito del progetto di cui all'articolo 2 comma 1.

#### Art. 2

##### Accordo di collaborazione

1. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e ANCI Toscana stipulano un accordo di collaborazione al fine di disciplinare dettagliatamente il progetto di realizzazione e diffusione del sistema digitale di cui all'articolo 1, comma 1, con specifica regolazione dei ruoli, delle competenze e dei rapporti fra essi intercorrenti.

#### Art. 3

##### Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2018 per l'importo di euro 100.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2018-2019-2020 - esercizio 2018 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

#### Art. 4

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 12 novembre 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.11.2018.

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 30 ottobre 2018, n. 316

##### **Proponenti:**

**Consiglieri** Giani, De Robertis, Stella, Mazzeo, Casucci

**Assegnata** alla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 31 ottobre 2018

**Approvata** in data 7 novembre 2018

**Divenuta** legge regionale 46/2018 (atti del Consiglio)

---

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2018, n. 60

**Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare**

**le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 28 al 30 ottobre 2018 nell'intero territorio regionale.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO**

Preambolo

Art. 1 - Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza  
Art. 2 - Norma finanziaria  
Art. 3 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Considerato quanto segue:

1. Il territorio regionale è stato colpito, nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018, da una serie di intensi fenomeni meteorologici che si sono concretizzati in forti piogge e temporali che hanno determinato ingenti danni di natura alluvionale a strutture pubbliche e private, con dissesti diffusi, cadute di piante su edifici e viabilità, allagamenti di strutture pubbliche e private, interruzioni di energia elettrica;

2. In particolare, i fenomeni di forte vento e mareggiate che si sono verificati sulle isole dell'Arcipelago e sulle coste della regione, sia nella parte meridionale, sia in quella settentrionale, hanno causato ingenti danni alle infrastrutture portuali e a tutta la linea di costa, nonché

nelle zone interne, a causa del vento, ad edifici privati e pubblici, in particolare ad uso scolastico;

3. Tali fenomeni meteorologici hanno determinato, in misura diversa ed in zone differenti della regione, allagamenti ed esondazioni del reticolo idraulico minore, gravi disagi alla popolazione e numerose evacuazioni di nuclei familiari, danni diffusi al patrimonio privato e alle attività commerciali, interruzione di viabilità e di servizi pubblici;

4. In conseguenza degli eventi sopracitati, il Presidente della Giunta regionale, con decreto 30 ottobre 2018, n. 174, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003;

5. È conseguentemente necessario provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario per potenziare gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni e alla messa in sicurezza del territorio interessato, nonché gli interventi di ripristino e recupero della costa e le opere di ripristino degli arenili e di riprofilatura della spiaggia;

6. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

**Art. 1**

**Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza**

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità conseguente agli eventi meteorologici intensi che hanno colpito l'intero territorio regionale dal 28 al 30 ottobre 2018, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 di cui:

a) euro 4.500.000,00 per la progettazione e la realizzazione:

1) di interventi pubblici urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, anche in termini di somma urgenza, nonché di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose;

2) interventi di ripristino e recupero della costa, nonché opere di ripristino degli arenili e di riprofilatura della spiaggia.

b) euro 500.000,00 per gli interventi relativi alla gestione dell'attività di soccorso.

2. La Giunta regionale, tenuto conto dell'individuazione dei territori colpiti dall'evento, con successivi atti, individua gli interventi di cui al comma 1 e le disposizioni per l'attuazione degli stessi in coerenza con i successivi commi 3 e 4.

3. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 27 della legge regionale

29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), può adottare ordinanze in deroga alla legislazione regionale riservata, nonché, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, a quella concorrente.

4. Fatti salvi i poteri generali di deroga di cui all'articolo 27 della l.r. 67/2003 l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

5. Nel caso di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), troveranno applicazione le disposizioni statali e le risorse di cui alla presente legge potranno essere trasferite sulla contabilità speciale che verrà aperta nel caso di nomina di un commissario delegato da parte del Dipartimento della Protezione civile.

#### Art. 2

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte per euro 4.500.000,00 con le risorse stanziare sulla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018 e per euro 500.000,00 con le risorse stanziare sulla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2018, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2018

- In diminuzione

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 5.000.000,00;

- In aumento

Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 4.500.000,00;

Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 500.000,00.

#### Art. 3

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 13 novembre 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.11.2018.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale 7 novembre 2018, n. 318**

**Proponente:**

**Consigliere Enrico Rossi**

**Approvata in data 7 novembre 2018**

**Divenuta legge regionale 43/2018 (atti del Consiglio)**

## SEZIONE II

### CONSIGLIO REGIONALE

#### - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 7 novembre 2018, n. 709

**Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 7 novembre 2018, collegato alla legge regionale 12 novembre 2018, n. 59 (Contributo del Consiglio regionale per la registrazione delle presenze nei servizi educativi della prima infanzia).**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che, secondo quanto previsto:

- dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 novembre 2018, n. 59 (Contributo del Consiglio regionale per la registrazione delle presenze nei servizi educativi della prima infanzia): "... il Consiglio regionale della Toscana persegue lo scopo di partecipare al finanziamento per la realizzazione di sistemi digitali di rilevazione di assenze ingiustificate di bambini nelle scuole dell'infanzia e conseguente diramazione di allerta ai rispettivi familiari.;"

- dall'articolo 2, comma 1, della stessa l.r. 59/2018 "Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e ANCI Toscana stipulano un accordo di collaborazione al fine di